

CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 121 del 22-07-2022

Oggetto:DIVIETO ASPORTO DI VENDITA PER \mathbf{E} DI **SOMMINISTRAZIONE BEVANDE** \mathbf{ED} DI **ALIMENTI** CONTENUTI IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO, DALLE ORE 20:00 DEL 30.07.2022 ALLE ORE 02.30 DEL 31.07.2022 IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NOTTE BIANCA".

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10.05.2022 con la quale l'Organo esecutivo comunale ha stabilito il periodo di svolgimento della consueta "isola pedonale" nel centro storico per l'anno corrente ossia da venerdì 27 maggio fino a domenica 28 agosto e nei giorni 2-3-4 e 9-10-11 settembre 2022 con chiusura al traffico veicolare e la pedonalizzazione del centro storico dalle ore 20:30 alla ore 02:30 del giorno successivo, dal lunedì al sabato, alla domenica e festivi dalle ore 15:00 alle ore 02.30 del giorno successivo.

PRESO ATTO che nel calendario degli eventi allegato alla predetta delibera, per la serata del 30 luglio è programmato all'interno dell'isola pedonale l'evento socio culturale denominato "NOTTE BIANCA" al quale è previsto l'afflusso di un numero rilevante di persone.

ATTESO che nelle scorse edizioni di tale evento nonchè di altri eventi di animazione serale si sono verificati alcuni episodi di violenza con utilizzo, come strumenti atti offendere, di bottiglie e cocci di vetro.

AL FINE DI EVITARE che:

dagli avventori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai locali di intrattenimento si verifichino situazioni di degrado e di disturbo della pacifica e ordinaria vivibilità, soprattutto durante le ore serali e notturne tali da causare una criticità nella gestione della sicurezza urbana dovuta alla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande, soprattutto alcolici, con conseguenti atteggiamenti poco rispettosi del decoro urbano, consistenti in schiamazzi, danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo di rifiuti ed in particolare di bottiglie, caraffe e bicchieri di vetro, spesso ridotti in frantumi;

episodi di euforia possano trascendere a fatti che comportano danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

RITENUTO quindi opportuno prevenire possibili danni a cose e persone vietando la somministrazione e la vendita per esporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro, da parte degli esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali e pubblici esercizi per la

somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno dell'area denominata "isola pedonale" ossia: via O. Da Molin, via Mazzini, p.tta Carlo Rosso, v.o Mezzaluna, via Roma, p.za dell'Incoronata, p.za Vittorio Em. II, via Garibaldi, via Cavour, via Marcato.

RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di vietare a tutte le persone che partecipano all'evento in questione e quindi presenti all'interno della predetta area pedonale, c.d. "isola pedonale", di consumare alimenti e bevande di qualsiasi tipo contenuti in involucri di vetro.

CONSIDERATO inoltre che:

la messa in circolazione di contenitori in vetro potrebbe determinare, per un uso improprio, una situazione di pericolo particolarmente rilevante nella presente occasione, a causa della presenza di molte persone e del clima festoso nell'affollare strade e piazze;

la possibilità di avere a disposizione contenitori in vetro (bottiglie, boccali, bicchieri etc.) può determinare grave pericolo in caos di tensioni, risse e quant'altro.

VISTA:

la legge 25 agosto 1991 n. 287; la legge 24 novembre 1981 n. 689.

IN FORZA dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'art. 50 comma 5°del vigente Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali 267/2000.

DATO ATTO:

che il responsabile del Settore IV comunale – Attività produttive e Cultura - ha assolto l'obbligo di cui all'art. 18 del vigente TULPS;

dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in capo al Responsabile del Procedimento.

ORDINA

dalle ore 20.00 della giornata di sabato 30 luglio 2022 alle ore 02.30 del giorno 31 luglio 2022:

ai titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali ubicati all'interno dell'area denominata "isola pedonale" ossia: via O. Da Molin, via Mazzini, p.tta Carlo Rosso, v.lo Mezzaluna, via Roma, p.za dell'Incoronata, p.za Vittorio Em. II, via Garibaldi, via Cavour, via Marcato il divieto di somministrazione e di vendita anche per asporto, di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro;

Il divieto di introduzione, consumo ed abbandono, nell'area ricompresa tra le vie indicate al punto 1. ed interessata dal presente provvedimento, di bottiglie e contenitori di vetro.

DISPONE

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; la massima diffusione attraverso il sito web del Comune, i quotidiani locali, le Associazioni di categoria e la consegna ai gestori/titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, distributori automatici, esercizi commerciali, circoli privati e laboratori artigianali interessati dal presente atto;

la trasmissione per gli adempimenti di competenza :

alla Prefettura di Padova;

alla Questura di Padova;

al Comando di Polizia Locale;

al Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco;

alla Teneza della Guardia di Finanza di Piove di Sacco;

alla Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale - distaccamento di Piove di Sacco.

COMUNICA

che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, è punita con con la sanzione di amministrativa di pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 Euro.

DEMANDA

Agli Organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile di Procedimento

II SINDACO

F.to GIANELLA DAVIDE